

Ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali - UVS Archiviazioni °IV trimestre 2022 ai se  
(GU n.241)

	<b>Colonna1</b>	<b>Colonna2</b>	<b>Colonna3</b>
	UFFICIO UVS	ARCHIVIAZIONI DA --- A	AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI VIGILANZA
ID	N. prog.	Numero e data Protocollo	Segnalante/Richiedente
1	77462 del 29/09/2022	78826 del 05/10/2022	Ente pubblico
2	87457 del 27/10/2022	87896 del 28/10/2022	Cittadino
3	76638 del 27/09/2022	89267 del 03/11/2022	Consigliere Comunale
4	89241 del 03/11/2022	91619 del 09/11/2022	O.e
5	89403 del 03/11/2022	91620 del 09/11/2022	Cittadino
6	90701 del 08/11/2022	91805 del 09/11/2022	Ente di categoria
7	67158 del 14/09/2020	102636 del 07/12/2022	RPTC

8	99665 del 29/11/2022	103982 del 12/12/2022	Associazione di Categoria
9	104143 del 13/12/2022	104535 del 14/12/2022	Cittadino
10	97563 del 23/11/2022	106297 del 19/12/2022	Consigliere di minoranza

ensi dell'art. 7 del Regolamento sull'esercizio dell'atti  
L del 16-10-2018).

#### **Colonna4**

NZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Oggetto

Sollecito di una risposta da parte di un soggetto  
aggregatore.

Provvedimento di diniego della Prefettura di  
Teramo rilasciato ai sensi dell'art. 10 bis della legge  
241/1990.

Presunto conflitto di interesse.

Presunto conflitto di interesse.

Presunto conflitto di interesse.

Si richiama l'omessa applicazione dell'art. 26 dl.  
50/2022.

Possibile conflitto di interessi del Sindaco e  
Responsabile dell'Ufficio tecnico, in ragione del  
rapporto di parentela tra un assessore e  
l'amministratore dell'impresa aggiudicataria di  
alcuni servizi.

Presunta illegittimità nell'individuazione del CCNL applicabile al caso di specie.

Sollecito del tracciato definitivo del collegamento della Pedemontana Ascoli-Teramo.

Possibile violazione della lex specialis di gara: l'operatore economico risultato aggiudicatario dell'affidamento avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura in quanto l'offerta tecnica presentata sarebbe stata priva dell'attestazione della disponibilità di tutte le figure professionali previste nella documentazione di gara.

ività di vigilanza in materia di contratti pubblici

**Colonna5**

Motivazione Sintetica

Archiviata ai sensi dell'art.7 co.1 lett. e) del Regolamento, in quanto la nota è stata trasmessa ad ANAC per conoscenza al fine di sollecitare il soggetto aggregatore a concludere la procedura di gara in corso (che dovrebbe avvenire, a quanto riferito dal soggetto aggregatore, a breve).

Riferita a problematiche non attinenti al settore dei contratti pubblici, archiviata ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. d) del Regolamento di Vigilanza ANAC.

Sebbene, in fase di compilazione del modulo, il segnalante abbia selezionato la voce "la segnalazione ha ad oggetto un conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 dlgs 50/2016", nell'esposto non viene fornito alcun elemento relativo ad un possibile conflitto di interesse, archiviata ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. a) del Regolamento di Vigilanza ANAC.

Segnalazione infondata in quanto riferita l'esercizio contemporaneo di attività da parte del contraente generale, prevista dalla Legge. Archiviata ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. a) del Regolamento di Vigilanza ANAC.

Sebbene, in fase di compilazione del modulo, il segnalante abbia selezionato la voce "la segnalazione ha ad oggetto un conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 dlgs 50/2016", nell'esposto non viene fornito alcun elemento relativo ad un possibile conflitto di interesse, archiviata ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. a) del Regolamento di Vigilanza ANAC.

La segnalazione risulta infondata ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento, in quanto la norma richiamata si applica ai lavori e l'affidamento oggetto della segnalazione è invece un servizio.

Non sussiste la violazione dell'art. 42 del d.lgs n. 50/2016, in quanto il rapporto di parentela con l'esponente dell'impresa aggiudicataria, non riguarda il Sindaco che ha disposto l'affidamento in nome e per conto dell'amministrazione, bensì altro membro della giunta comunale.

Pertanto la segnalazione è archiviata ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. a) del Regolamento.

La segnalazione è infondata, archiviata ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Regolamento, in quanto la condotta della stazione appaltante risulta conforme al quadro, tanto normativo, quanto regolatorio, vigente.

Riferita a problematiche non attinenti al settore dei contratti pubblici. Archiviata ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. d) del Regolamento di Vigilanza ANAC.

Infondata ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. a) del Regolamento, in quanto non è ravvisabile, nella specie, la violazione delle prescrizioni contenute nei documenti di gara.